

Cassazione penale sez. I, 12/09/2025, n. 30645

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato l'opposizione, ex art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del 15 gennaio 2025, con la quale il Magistrato di sorveglianza in sede ha rigettato la domanda, proposta da A.A. di affidamento in prova e ha concesso la detenzione domiciliare generica in relazione alla pena irrogata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 dal Tribunale di Siracusa.

2. Ricorre il condannato, per il tramite della difesa, Avv A. D'Amico, affidando il ricorso ad un unico motivo con il quale si denuncia inosservanza, erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen., dell'art. 27 Cost. e vizio di motivazione rispetto al contenuto dell'opposizione.

La motivazione del provvedimento del Magistrato di sorveglianza fonda sulla gravità della condotta per la quale è in esecuzione la pena irrogata, sulla mancanza di attività lavorativa, sui precedenti penali anche per rapina ed armi, nonché sul contenuto non particolarmente significativo della relazione UEPE che rende conto soltanto della ammissione dell'addebito.

Si rilevava con l'opposizione che il reato contestato è stato riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.

Si segnalava, inoltre, che i precedenti del condannato risalgono a più di vent'anni fa e che non sussistono carichi pendenti dopo il periodo in cui è stato commesso il fatto per il quale è stata irrogata la pena in esecuzione. Inoltre, la relazione delle Forze dell'ordine dopo l'avviso orale del settembre del 2021, segnalava l'estraneità del condannato a contesti criminali e si era specificato che detto avviso era stato emesso dopo un mese dalla commissione del reato per il quale il condannato ha riportato la pena in esecuzione, sulla base di quell'unica contestazione.

Rispetto a tali deduzioni il Tribunale ha reso motivazione apparente, senza, peraltro, considerare che la relazione UEPE ha contenuto positivo quanto all'assenza di pericolosità sociale.

La motivazione, quindi, per il ricorrente, viola l'indirizzo interpretativo di legittimità per il quale, in tema di affidamento in prova, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto non possono assumere rilievo in senso negativo la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali, né può chiedersi la prova in positivo della totale revisione critica del proprio passato.

3. Il Sostituto Procuratore generale, S. Ciccarelli, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso Ã infondato.

1.1. Ã noto che la concessione del beneficio dellâaffidamento in prova al servizio sociale lâart. 47 Ord. pen., implica la sussistenza di presupposti, da accertare con modalitÃ particolarmente incisive e rigorose, non previsti in modo, del pari, categorico per la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ritenuta, in sostanza, dal legislatore applicabile qualora non ricorrano le condizioni per far luogo allâaffidamento in prova e concedibile sulla sola base dellâidoneitÃ della misura ad evitare il pericolo della recidiva (cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 45511 del 11/11/2009, Papandrea, Rv. 245510). La detenzione domiciliare, nelle varie ipotesi previste dallâordinamento penitenziario, presuppone sempre una prognosi positiva e la meritevolezza del condannato, al pari di tutte le misure alternative, pur non esigendo, cosÃ come non la esige neppure la piÃ vasta misura dellâaffidamento in prova al servizio sociale, la completa emenda, che costituisce, invece, la finalitÃ della misura e del trattamento.

La detenzione domiciliare si distingue, perÃ, dallâaffidamento in prova per la maggiore affittivitÃ e la maggiore idoneitÃ al controllo della pericolositÃ sociale residua del condannato, che normalmente persiste, poichÃ, in caso di giÃ completa emenda, potrebbe accedere a superiori benefici (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745).

Nellâaffidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravitÃ dei reati per cui Ã stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dellâanalisi della personalitÃ del soggetto, Ã tuttavia necessaria anche la valutazione della condotta del condannato successiva al reato per il quale Ã stata irrogata la pena in esecuzione. Dunque, appare necessario procedere allâesame delle condotte attuali, oltre che esaminare, per una valutazione complessiva, i precedenti penali e i carichi pendenti, nonchÃ la gravitÃ del reato relativo alla pena da eseguire. CiÃ, anche in assenza di completa revisione critica del proprio passato, essendo, al contrario, sufficiente lâavvio di tale processo critico (tra le altre, Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv.264602; Sez. 1, n. 44992 del 17/09/20118, S., Rv. 273985).

1.2. Tali essendo i principi da applicare nel caso in esame, si osserva che la motivazione, con ragionamento lineare e immune da vizi di ogni tipo, valorizza, ai fini del diniego della piÃ ampia misura, la personalitÃ del condannato, considerando esistente una residua pericolositÃ sociale e descrivendo A.A. come soggetto che, in definitiva, vive dei proventi di attivitÃ illecita (visti i precedenti penali per rapina, estorsione, ricettazione e furti, nonchÃ quello di coltivazione di sessanta piantine di marijuana, fatto per il quale Ã stata irrogata la pena in esecuzione), vista anche lâassenza di ogni attivitÃ lavorativa indicata.

Dunque, può ricavarsi dal provvedimento impugnato che il Tribunale ha svolto, sia pure sinteticamente e con ragionamento in parte implicito, l'applicazione del principio di gradualità. Invero, si fa riferimento alla condotta descritta come coltivazione, all'interno dell'abitazione di sessanta piante di marijuana, dalle quali era stato possibile accertare che si potevano trarre n. 678 dosi singole. Inoltre, vi è riferimento ai precedenti penali anche gravi (tra cui rapina, furti e violazione della legge in materia di armi) e alla mancanza di stabile attività lavorativa, onde ricavare un giudizio di adeguatezza, rispetto alla pericolosità residua, della più stringente misura alternativa concessa.

1.3. Del reato, va rilevato che il principio di gradualità del trattamento penitenziario, ormai, consolidato in giurisprudenza. Si ritiene, infatti (tra le altre, Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037/01) che prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere o della contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (conf. Sez. 1, n. 15064 del 6/03/2020, Chiara, Rv. 224009 che ha ritenuto che, ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, i riferimenti alla gravità del reato commesso o ai precedenti penali e giudiziari del condannato o al comportamento da lui tenuto prima o dopo la custodia cautelare ben possono essere utilizzati come elementi che concorrono alla formazione del convincimento circa la praticabilità della misura alternativa). Ne consegue che il mantenimento di una condotta positiva, anche in ambiente libero, non è di per sé determinante, soprattutto ove la condanna in espiatione sia stata inflitta per reati di obiettiva gravità e sia inadeguato il periodo di carcerazione sofferto, ma deve essere valutato nell'ambito di un giudizio globale di tutti gli elementi emersi dalle indagini esperite e dalle informazioni assunte, che tenga anche conto della progressività e gradualità dei risultati del trattamento e, conseguentemente, dell'eventuale previa esperienza di permessi-premio.

Sicché, conforme ai principi richiamati e immune da censure di ogni tipo deve essere considerata la motivazione offerta sul punto dal Tribunale di sorveglianza (cfr. p. 2).

2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Conclusioni

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2025

Campi meta

Massima : *In materia di misure alternative alla detenzione, il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale in favore della detenzione domiciliare, è legittimo quando il giudice di sorveglianza, nell'applicazione del principio di gradualità del trattamento penitenziario, ritenga sussistente una residua pericolosità sociale del condannato.*

Supporto Alla Lettura :

PENE SOSTITUTIVE

Le pene sostitutive, introdotte dalla riforma Cartabia con l'art. 20 bis c.p., demandando la disciplina alla legge speciale, e precisamente al nuovo Capo III della L. 689/1981, sono un insieme di sanzioni alternative alla reclusione che permettono di sostituire la pena detentiva in alcuni casi. Queste pene prevedono: *la semilibertà* (in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a 4 anni): il condannato può uscire di casa per svolgere attività lavorative, scolastiche, familiari o di pubblica utilità, con specifiche limitazioni; *la detenzione domiciliare* (in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a 4 anni): il condannato deve rimanere in casa, con alcune eccezioni per attività specifiche; *il lavoro di pubblica utilità* (in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a 3 anni): il condannato svolge un lavoro non retribuito per enti pubblici o associazioni di volontariato; *la pena pecuniaria* (in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a 1 anno): il condannato è obbligato a pagare una somma di denaro al fisco. L'applicabilità delle pene sostitutive è valutata dal giudice in base alle circostanze del reato, alla personalità del condannato e alla necessità di garantire l'effettività della pena. Il condannato deve dimostrare di essere una persona meritevole e di voler seguire il percorso rieducativo.

Le pene sostitutive possono essere applicate anche nei procedimenti pendenti, a condizione che sia stata fatta richiesta da parte dell'imputato.